

STUDIO LEGALE AVVOCATO
ENRICO NICOLO' BUSCEMI
PIAZZA ABRAMO LINCOLN N.19
95128 CATANIA

Oggetto: Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio – Tribunale di Catania sezione lavoro – R.G. 569-2025 – Orazio Carrara ed altri 20 contro Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – Pubblicazione Estratto del Ricorso sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana in ossequio all'ordinanza emessa dal G.L. del Tribunale di Catania dr.ssa Chiara Cunsolo del 09-05-2026.

ESTRATTO DEL RICORSO

I signori **Orazio CARRARA** nato a Acireale (CT) il 03.06.1965 (C.F.- CRRRZO65H03A028U), **Paola Daniela MANGANO** nata a Enna il 06-03-1962 (C.F. – MNGPDN62C46C342K), **Alfio Orazio LA ROSA** nato a Mascali (CT) il 25-10.1969 (C.F. - LRSLRZ69R25F004E), **Cirino Alfredo BIONDI** nato a Trecastagni (CT) il 27.08.1959 (C.F.- BNDCNL59M27L355S), **Fabio Alessio BORZI'** nato a Catania il 30-07- 1966 (C.F. - BRZFLS66L30C351G), **Maria Concetta BOEMI** nata a Catania il 24.03.1969 (C.F. – BMOMCN69C64C351H), **Salvatore CASTORINA** nato a Zafferana Etnea il 01.11.1961 (C.F- CSTSVT61S01M139S), **Maria Stella CRISTALDI** nata a Catania il 18.01.1963 (C.F. – CRSMST63A58C351E), **Antonella EMMI** nata a Catania il 21.03.1969 (C.F.- MMENNL69C61C351C), **Antonio FAMOSO** nato a Catania il 09.09.1965 (C.F. – FMSNTN65P09C351F), **Mario GIARDINI** nato a Catania il 13.10.1962 (C.F.- GRDMRA62R13C351C), **Daniela Maria GIULIANO** nata a Catania il 22.11.1965 (C.F.- GLNDLM65S62C351S), **Sebastiano GRANATA** nato ad Aci Castello (CT) il 20.01.1965 (C.F.- GRNSST65A20A026N), **Concetta MANGANO** nata ad Acireale (CT) il 23.07.1964 (C.F. - MNGCCT64L63A028A), **Salvatore PALUMBO** nato a Catania il 17.04.1964 (C.F. – PLMSVT64D17C351H), **Lorenza VERDE** nata a Catania il 29.05.1967 (C.F.- VRDLNZ67E69C351G), **Rosa MILAZZO** nata a Catania il 20.03.1967 (C.F.- MLZRSO67C20C351J), **Paolo LICANDRI** nato a Paternò il 08.03.1965 (C.F.- LCNPLA65C08G371P), **Antonino TROVATO** nato ad Aci Castello (CT) il 21-04-1966 (C.F. – TRVNNN66D21A026F), **Nunziata GIUFFRIDA** nata a Maletto il 24.03.1962 (C.F.- GFFNZT62C64E854G), e **Davide BARNABA'** nato a Catania il 20-06-1964 (C.F. – BRNDVD64H20C351C), assistiti dall'istante avv. Enrico Nicolò Buscemi (*domicilio*

digitale enrico.buscemi@pec.ordineavvocaticatania.it, domicilio reale in Catania piazza Abramo Lincoln n.19, tel. 0957463598), hanno proposto ricorso avanti al Tribunale di Catania sezione lavoro (ricorso registrato al R.G. 569-2025, ed assegnato al Giudice del lavoro dr.ssa Chiara Cunsolo, ed oggi riassegnato al G.L. dr.ssa Laura Romeo) contro l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, rivendicando l'accoglimento delle seguenti domande fedelmente riportate e trascritte:

a) *accertare, ritenere e dichiarare che la norma di cui all'art.22 comma 10 del CCRL per i dipendenti della Regione Siciliana triennio giuridico ed economico 2016-2018 del 10-05-2019 è nulla in quanto contraria alle norme imperative descritte in ricorso, ed in specie a quelle relative al divieto di discriminazione tra personale di ruolo e personale a tempo determinato, nella misura in cui prevede che in sede di prima applicazione la progressione economica all'interno della categoria di appartenenza verrà riconosciuta al 35% del solo personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 01-01-2019, e non anche a quello a tempo determinato in servizio sempre alla data del 01-01-2019 =*

2) *per l'effetto, ed in via consequenziale, accertare ritenere e dichiarare la nullità della clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12-2019, nella parte in cui – tra i requisiti di partecipazione alla procedura per il riconoscimento della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza (cfr. P.E.O. 2019) prevede – in ossequio alla impugnata e nulla clausola di cui all'art.22 comma 10 del CCRL 2016-2018 – quale requisito di ammissione quello di essere in servizio a tempo indeterminato alla data del 01-01-2019, e conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare la nullità/illegittimità in parte qua del bando procedura P.E.O. 2019 approvato con D.D.G. 2713-2021.*

3) *conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti, nella loro qualità (alla data del 01-01-2019) di dipendenti regionali con contratto a tempo determinato ed in possesso di oltre 19 anni di anzianità di servizio, di partecipare – al pari dei dipendenti regionali con contratto a tempo indeterminato – alla procedura ex art.22 CCRL 2016-2018 (P.E.O. 2019) per l'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza bandita dalla resistente Amministrazione con il bando approvato con D.D.G. n.2713-2021, e condannare la resistente Amministrazione ad adottare tutte le necessarie determinazioni amministrative e contabili necessarie per consentire ai ricorrenti di partecipare alla suddetta procedura PEO 2019.*

4) *dichiarare la nullità della clausola di cui all'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12-2019 nella parte in cui, tra i criteri di valutazione – essa prevede che il servizio non di ruolo*

sia valutato con un punteggio inferiore (0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) – rispetto al servizio di ruolo (0,5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi).

Ed infatti ai ricorrenti sopra indicati, in quanto alla data del 01-01-2019 prestavano servizio a tempo determinato presso la Regione Siciliana, per effetto delle succitate e censurate disposizioni contrattuali e provvedimentali è stato impedito di partecipare alla procedura volta alla attribuzione della progressione economica orizzontale (P.E.O.) con decorrenza giuridica ed economica dal 01-01-2019, procedura indetta con D.D.G. del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale n.2713-2021.

Con il loro ricorso hanno censurato le succitate disposizioni laddove esse, in violazione del principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale precario, non gli hanno consentito di partecipare alla procedura in questione.

Hanno altresì censurato, sempre per violazione del principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale precario, l'Accordo Decentrato Integrativo del 27-12-2019 nella parte in cui tra i criteri di valutazione esso prevede che il servizio non di ruolo sia valutato con un punteggio inferiore (0,4 punti in ragione di ciascun anno di servizio e/o di frazione superiore a sei mesi) – rispetto al servizio di ruolo (0,5 punti in ragione di ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi).

Il Giudice del lavoro ha disposto con Ordinanza del 09-05-2026 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria P.E.O. 2019 in relazione alla categoria D, che quindi sono stati individuati quali controinteressati, ed ha rinviato la causa all'udienza del 24-09-2026 ore 09.00 che si terrà in modalità a trattazione scritta.

A seguito della sostituzione del G.L. dr.ssa Chiara Cunsolo con il G.L. dr.ssa Laura Romeo l'udienza è stata differita al 29-09-2026 ore 9.00 sempre con modalità a trattazione scritta.

Catania, 22-05-2026

Avv. Enrico N. Buscemi